

Via PEC

Spett.le

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MiTE - Ministero della Transizione Ecologica

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Segretario Regionale del MIC per la Basilicata

sr-bas@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio Basilicata

sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Energia Ufficio Compatibilità Ambientale ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Energia Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Comune di Montalbano Jonico

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Comune di Scanzano Jonico

PEC: protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it

Provincia di Matera

PEC: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: [ID_VIP_7885] MONTALBANO JONICO (MT) – SCANZANO

JONICO (MT) – CRACO (MT): impianto eolico denominato "Custolito" da realizzarsi nei Comuni di Montalbano Jonico (MT), Scanzano Jonico (MT) e Craco (MT) con potenza di 31 MW

e relative opere di connessione alla rete.

Proponente: Custolito S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.

Osservazioni al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza

speciale per il PNRR, prot n. 0135352 del 31/10/2022

Spettabile Amministrazione,

con la presente, la scrivente società **Custolito S.r.l.** ("la **Società**" o "**EDPR**"), C.F. e P.IVA 10790310964, con sede legale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8-10, in persona del suo legale rappresentate *pro tempore* e procuratore speciale Dott. Domenico Marinelli, nato a Napoli in data 28 luglio 1971, C.F. MRNDNC71L28F839P, con riferimento alla nota in oggetto, intende rimarcare aspetti rilevanti ai fini della determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

I. Aspetti paesaggistici ed archittetonici

Il parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il prot n.0135352 del 31 ottobre 2022 con riferimento agli aspetti paesaggistici e archittetonici individua i beni paesaggistici situati nell'area (calcolata nel buffer distanziale di 10 km). Tuttavia, tale parere difetta di motivazione in quanto non individua e non descrive nel dettaglio quali sono le interferenze dell'impianto con i beni tutelati, limitandosi a fornire un mero elenco dei beni sottoposti a tutela.

Come emerge dalla Relazione paesaggistica fornita (Relazione A17- SIA All. IV.1) gli interventi in progetto

Dall'analisi del progetto è emerso in particolare che:



- L'iniziativa in progetto risulta tale da garantire la piena sostenibilità dell'intervento sia dal punto di vista tecnico-economico che ambientale ed è sostenuta da un'analisi delle possibili alternative;
- in fase di progettazione sono state definite specifici elementi di prevenzione e mitigazione sulla componente paesaggio, in linea con quanto indicato dalla documentazione tecnico-normativa di riferimento.

In relazione allo stato attuale:

- l'analisi dei livelli di tutela ha messo in evidenza la compatibilità del progetto in esame con i principali strumenti di pianificazione territoriale in materia paesaggistica;
- l'analisi dell'intervisibilità, effettuata mediante la predisposizione di mappa di interferenza visiva teorica, in funzione dell'orografia dei luoghi, ha permesso di individuare i punti di maggiore sensibilità visiva da cui effettuare un'analisi più accurata per valutare l'effettiva percepibilità del progetto mediante realizzazione di specifici fotoinserimenti

Nel complesso, l'inserimento paesaggistico dell'impianto in progetto risulta compatibile con il contesto attuale di riferimento, e l'impatto generato sulla componente ambientale in oggetto è da ritenersi non significativo, anche alla luce delle misure di mitigazione e prevenzione previste.

Con riferimento agli aspetti architettonici la Relazione Architettonica (Relazione A10) evidenzia che la soluzione proposta risulta il frutto della scelta dell'alternativa più compatibile con l'ambiente circostante: ogni elemento (sostegno, navicella, pale) dell'aerogeneratore è il risultato di un progetto frutto di considerazioni aerodinamiche e tecnologiche, armonizzate in ogni singolo componente e nel loro insieme da un disegno esteticamente compiuto ed originale in equilibrio con il paesaggio.

Viene previsto l'utilizzo di soluzioni cromatiche neutre, eventualmente sfumati verso il giallo scopa (RAL 1032) nelle parti più vicine al suolo, e l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione.

Gli aerogeneratori sono trattati con vernici antiriflesso; l'uso del colore (bande arancioni o rosse sulle pale) e la presenza di una luce intermittente serve a ridurre la probabilità di collisioni con l'avifauna e/o velivoli di passaggio.

L'impianto non interferisce in alcun modo con vedute che contengono una unità estetica caratteristica, contenenti elementi di rilievo storico o artistico. Il progetto è stato sviluppato studiando la disposizione delle macchine sul terreno (layout di impianto) in relazione a numerosi fattori, quali l'anemologia, l'orografia del sito, l'esistenza di strade, piste o sentieri, il rispetto di distanze da fabbricati insediati ed inoltre da considerazioni basate su criteri di produttività di singoli aerogeneratori.



Le soluzioni proposte per la localizzazione delle varie componenti dell'impianto risultano il frutto della scelta delle alternative più idonee a garantire una buona produttività in compatibilità con l'ambiente circostante.

Nella localizzazione del parco si è comunque assicurata una adeguata distanza dagli insediamenti esistenti, ove incompatibili con il contesto originario, favorendo l'integrazione del parco eolico nel paesaggio, tenendo presente che gli aerogeneratori possono diventare nel tempo un elemento antropico che crea "nuove forme di paesaggio". L'inserimento di un parco eolico all'interno di un territorio non è infatti da vedersi solamente come una intrusione visiva, che va a modificare l'unità estetica del paesaggio e il complesso di valori associati al paesaggio medesimo, ma può anche essere visto come un progetto estetico compiuto ed in grado di inserirsi all'interno di un territorio senza alterarne l'unità estetica o addirittura ridefinendone i contenuti.

II. <u>Aspetti archeologici</u>

Si fa presente che i resti della fortificazione medievale in località "Tempa Petrolla" sono situati in proprietà privata e non fruibile liberamente dall'osservatore e pertanto, a parere della scrivente Società, questi non possono essere considerati come beni aventi un punto di vista privilegiato. A prova di ciò v'è da considerare il fatto che il sito non è stato identificato come bene architettonico né è inserito nel PPR attualmente vigente;

La Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale ha chiarito che l'ampliamento delle aree non idonee stabilito dall'Allegato A della L.R. 54 del 30 dicembre 2015 ha valenza solo se avviene un'adeguata valutazione dell'impatto paesaggistico dai luoghi che la legge intende tutelare, sulla base della loro fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico. Non si ritiene, quindi, che basti elencare i beni tutelati rientranti nelle aree limitrofe per giustificare un parere contrario, bensì si debba procedere con un'analisi dettagliata dei punti di vista che l'impianto comprometterebbe.

Tale analisi paesaggistica è stata eseguita dalla scrivente, la quale infatti, ha messo in evidenza i beni su cui l'impatto paesaggistico è maggiore ed ha elaborato le dovute foto simulazioni. Sulla base dei risultati di tale analisi si è definito il layout di progetto, frutto di un attento inserimento che ha seguito le indicazioni riportate nel DM 10 settembre 2009 al fine di ridurre l'impatto paesaggistico al minimo possibile;

Infine, preme evidenziare che, stando ai principi di applicazione della L.R 54 del 30 dicembre 2015, chiariti con sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale, e al rispetto dei vincoli riportati nelle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, il contesto valutativo in cui si inserisce il nuovo layout di progetto non è cambiato rispetto a quello già valutato positivamente con (i) la nota della Soprintendenza per i beni Archeologici della Basilicata n. 1110 del 26/02/2014 e (ii)



con nota della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata n. 26858 Cl. 34.19.07/1.85581, di risposta al parere positivo della Regione Basilicata, Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Matera), prot. 189406/75AF del 19.11.2013 (già condivide dal MASE/MiTE con nota prot. 154772 del 7 dicembre 2022);

Inoltre, si evidenzia che:

- contrariamente a quanto riportato nel parere di cui alla nota prot. n. 0135352 del 31/10/2022 l'impianto eolico di cui in oggetto migliora la fruibilità dell'area per effetto delle infrastrutture connesse e quindi costituisce un aspetto positivo per il settore terziario ivi compreso quello del turismo,
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima ("PNIEC") ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione Europea, vedono l'Italia impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi di energia elettrica con energia rinnovabile.

Gli sforzi congiunti della Commissione Europea e di tutti gli Stati Membri (inclusa l'Italia) per l'approvazione di manovre o fondi volti a guidare tutte le nazioni partecipanti a una transizione ecologica, chiaramente evidenziato nel D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 e nella nota Agenda 2030 ed al piano REPowerEU, i cui obiettivi possono essere conseguiti soltanto nella misura in cui la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e la loro entrata in esercizio siano incoraggiati e non già, all'opposto, contrastati.

Tutto sopra quanto descritto dunque si chiede a Codesto Spett.le Ente di recepire le osservazioni della scrivente Società e di <u>emettere parere positivo</u>.

Tanto si doveva, cordiali saluti,

Domenico Marinelli

Procuratore Speciale

Vomenico /srinell

Firmato digitalmente da: Domenico Marinelli Data: 27/01/2023 14:45:10